



VITA DELLO STUDENTE

ISCRIZIONE A SCUOLE E ASILI

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado ma anche gli enti locali eventualmente competenti devono prestare particolare attenzione alle **informazioni che richiedono ai fini dell'iscrizione scolastica** (effettuata, ad es., attraverso il sistema di iscrizioni online predisposto dal Ministero oppure attraverso moduli cartacei).

Le istituzioni scolastiche che intendono integrare e adeguare il modulo di iscrizione per offrire agli alunni ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell'offerta formativa e alle risorse disponibili **non** possono richiedere informazioni personali non pertinenti rispetto alla finalità di iscrizione (ad es. lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori).

Particolare attenzione deve essere prestata inoltre all'eventuale raccolta delle **categorie particolari di dati personali**. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa di settore, richiede infatti specifiche garanzie a tutela dei diritti degli interessati e della integrità e riservatezza dei dati (*vedi nota del Ministero dell'Istruzione e del merito del 30 novembre 2022, in appendice*).





TEMI E VITA DI CLASSE

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di **temi in classe** riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati – è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla **conservazione** dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

In generale, nelle varie iniziative didattiche, considerata la particolare interazione che caratterizza la relazione e il dialogo educativo tra docente e alunni occorre sempre tenere in considerazione l'interesse primario del minore e le eventuali conseguenze, anche sul piano relazionale, che potrebbero derivare dalla conoscibilità/circolazione di informazioni personali o vicende familiari dell'alunno all'interno della classe o della comunità scolastica.







VOTI ED ESAMI

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini (vedi appendice, doc. web n. 9367295).

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati. Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

I voti riportati nelle singole discipline dall'alunno, invece, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita l'affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.



COMUNICAZIONI SCOLASTICHE

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre **bilanciato** con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle **circolari** e nelle **comunicazioni scolastiche** non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate.

DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati relativi alla salute. **Non** è consentito, ad es., pubblicare online una **circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità**. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai dati degli allievi con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad es. i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato.





GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA

Gli enti locali che offrono il servizio mensa possono trattare **i dati particolari degli alunni indispensabili per la fornitura di pasti** nel caso in cui debbano rispondere a particolari richieste delle famiglie legate, ad es., a determinati precetti religiosi o a specifiche condizioni di salute. Alcune particolari scelte, infatti (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori e degli alunni.

DALLA SCUOLA AL LAVORO

Su richiesta degli studenti interessati, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie, le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali e non, **possono** comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, **i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali e altri dati personali** (ad esclusione delle particolari categorie di dati e dei dati relativi a condanne penali) al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero. **Prima** di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a **informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.**